

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. IIII-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro del Bilancio
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
col Ministro della Pubblica Istruzione
e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1965

Comunicata alla Presidenza il 26 maggio 1965

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei e dei Protocolli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi il 21 maggio 1962

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, firmato a Parigi il 21 maggio 1962 da Francia, Italia, Spagna, Turchia, Jugoslavia, Grecia e Portogallo è nato da una iniziativa dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) e del Consiglio d'Europa.

Alla base dell'Accordo è il riconoscimento dell'agricoltura come attività essenziale per i Paesi del Mediterraneo, da cui deriva da un canto la necessità di disporre di personale specializzato, il cui addestramento può ottenersi e perfezionarsi mediante appositi corsi affidati ad insegnanti di fama internazionale; dall'altro l'opportunità di una sempre maggiore collaborazione in modo che tra i Paesi mediterranei, compresi anche quelli non firmatari dell'Accordo, vi sia un continuo scambio di conoscenze e di esperienze.

La sede del Centro è stata stabilita a Parigi; istituti speciali possono essere creati in altre sedi. Attualmente il Centro dispone di due istituti d'insegnamento in funzione a Bari, presso quell'Università, e a Montpellier, i cui corsi sono tra loro complementari, nel senso che i programmi di studio sono diversi ed un ciclo di studi completo prevede un anno di corso in ciascuno dei due istituti.

L'Istituto di Bari, sorto tre anni fa, ha già organizzato tre corsi e sta attualmente svolgendo il quarto, cui partecipano 27 allievi provenienti da 13 Paesi del Mediterraneo. L'insegnamento impartito è di natura prevalentemente tecnica.

L'Istituto di Montpellier, che ha già organizzato due corsi e sta svolgendo il terzo, insegna prevalentemente discipline economiche connesse all'agricoltura.

Il finanziamento del Centro, comprese le spese per il funzionamento degli Istituti, fa carico ai Paesi firmatari dell'Accordo nella misura del 41 per cento per la Francia, del 33 per cento per l'Italia e del rimanente 26 per cento per gli altri Paesi membri. Tale ripartizione comporterà per l'Italia, per il primo esercizio finanziario del Centro (1° ottobre 1965-30 settembre 1966) la spesa di lire 105.791.000.

L'Istituto di Bari, al centro di una Regione estremamente rappresentativa delle colture esistenti in tutto il bacino del Mediterraneo, ha dimostrato, nei tre corsi conclusi con risultati più che soddisfacenti, di essere all'altezza dei compiti affidatigli. Inquadro in una organizzazione internazionale che gli dà forza di attrazione e prestigio nei Paesi mediterranei, si è dimostrato efficace strumento per la nostra irradiazione culturale nel Mediterraneo e rappresenta un'ulteriore testimonianza della vocazione italiana alla solidarietà internazionale.

Il Governo, aderendo all'Accordo, e l'Università di Bari, sotto la guida del suo eminente Rettore, professor Del Prete, organizzando presso la propria Facoltà di agraria uno dei due istituti, hanno voluto offrire la propria disinteressata, generosa partecipazione ad una iniziativa che si propone di rafforzare e rendere operante la solidarietà e la cooperazione dei Paesi europei del bacino del Mediterraneo tra di loro e con i Paesi della sponda africana ed asiatica.

La Commissione esteri del Senato, sulla base delle considerazioni innanzi esposte, confida nell'approvazione da parte dell'Assemblea del disegno di legge di ratifica.

JANNUZZI *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei ed i Protocolli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi il 21 maggio 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 14 dell'Accordo, del paragrafo 2 del Protocollo addi-

zionale n. 1 e dell'articolo 9 del Protocollo addizionale n. 2.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di lire 1 miliardo, prevista dalla legge 26 ottobre 1962, n. 1594, è ridotta per l'anno 1965 a lire 894 milioni e 209 mila.

Art. 4.

All'onere di lire 105.791.000 derivante dall'esecuzione dell'Accordo indicato negli articoli 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 1965, con la disponibilità derivante dalla riduzione di spesa di cui al precedente articolo 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.